



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO COMUNALE MOSTRA MERCATO SERALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 04.06.2021

Articolo 1

ISTITUZIONE E SCOPO

1. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di artigianato artistico nel territorio comunale, istituisce un'apposita mostra mercato, che trovando collocazione nel centro storico e nei luoghi caratteristici della frazione comunale di Marina di Campo potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale. Per artigianato artistico si intende l'attività a fini prevalentemente artistici e ornamentali, collegata a tradizioni locali e nazionali, eseguita da artigiani che intervengono direttamente nelle fasi prevalenti di lavorazione e si avvalgono, in maniera trascurabile rispetto al valore del prodotto finito, di elaborati industriali o di serie.
2. L'iniziativa contempla esclusivamente prodotti opere dell'ingegno e dovrà risultare di buon livello qualitativo ed estetico ed essere anche occasione di incontro, studio e ammirazione per gli estimatori.
3. Ha come specializzazioni tipologiche in particolare la pietra, la bigiotteria, l'oggettistica, gli oggetti da collezione, gli oggetti intarsiati, i ricami, le lavorazioni in vetro, in legno, in pelletteria, in ferro battuto, in ceramica, in metallo, di découpage, in cartapesta, le opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, le lavorazioni effettuate con materiali da cartolibreria, interventi sulla persona decorativi non permanenti.
4. Non sono assolutamente ammessi alla vendita:
 - gli oggetti preziosi
 - i generi alimentari vari
 - l'abbigliamento
 - la cartolibreria (eccetto le originali lavorazioni effettuate su tali materiali)
 - i tatuaggi, i piercing e qualsiasi altro intervento sulla persona a carattere permanente
 - i massaggi e le manipolazioni.

Articolo 2

SVOLGIMENTO

1. La manifestazione espositiva si svolge in Marina di Campo in apposita zona di volta in volta individuata dall'Amministrazione Comunale.
2. Il numero dei posteggi è di **30**.
3. La mostra mercato si svolge nel periodo compreso ***dal 1 giugno al 30 settembre*** (obbligatorio dal 15 giugno al 15 settembre – facoltativo dal 1 al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre).
4. L'orario di svolgimento della mostra mercato è stabilito nel seguente modo:
 - ***dalle ore 21:00 alle ore 24:00***
 - ***nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 21:00 alle ore 1:00.***

5. L'accesso alla zona e le operazioni di installazione dei banchi dovranno avere inizio non prima delle ore 20:00 e non oltre le ore 20:30, mentre le operazioni di sgombero dovranno essere ultimate nei 30 minuti successivi al termine della mostra.

Gli operatori entro le ore 21:00 devono aver installato il proprio banco, con le attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

I banchi dovranno avere dimensioni massime di m 3,00 x 1,00 con occupazione di ulteriori mq 3,00 nella zona adiacente retrostante il banco, e essere allestiti con analoghe coperture in stoffa o altro materiale e metodi di illuminazione simili.

La distanza fra un banco e l'altro dovrà essere di m 2,50, con la possibilità di modifica sulla base di intervenute diverse esigenze.

Durante tutta la manifestazione possono essere posti in vendita i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

REQUISITI E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla manifestazione:
 - artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità della mostra mercato, in possesso dell'iscrizione all'apposito registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio competente
 - soggetti che non esercitano l'attività artigianale in modo professionale realizzando opere del proprio ingegno a carattere creativo riguardanti la specificità della mostra mercato, vendendo in modo del tutto occasionale e saltuario, di cui all'art.4 comma 2 lettera h) del D. Lgs. 114/1998in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 della Legge Regionale n.62/2018.
2. Le domande di partecipazione (*modulo fac simile "Allegato 1"*), in regola con il bollo e complete dei dati anagrafici e soggettivi relativi allo svolgimento dell'attività, devono pervenire al Comune di Campo nell'Elba **entro il giorno 31 del mese di marzo** e devono contenere:
 - i documenti comprovanti il titolo di esercizio di cui al precedente comma;
 - la descrizione dei prodotti del materiale esposto ed il processo di realizzazione;
 - la documentazione fotografica della merce proposta.

Articolo 4

COMMISSIONE VALUTATRICE

1. Le istanze di partecipazione sono esaminate da apposita commissione composta dai seguenti soggetti:
 - Responsabile Area Finanziaria Tributaria o suo delegato - Presidente

- Responsabile Area Tecnica o suo delegato - membro
- Responsabile Area di Vigilanza o suo delegato - membro.

Articolo 5

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. La graduatoria degli idonei è effettuata dalla commissione valutatrice attraverso un giudizio inappellabile, che attribuirà un punteggio tenendo in considerazione:

criteri a punteggio positivo

- a) il valore artistico e qualitativo dei prodotti – Massimo punti 12
- b) le presenze rilevate nelle precedenti edizioni (con riferimento agli ultimi 4 anni) – Massimo punti 2
- c) la residenza nel Comune di Campo nell'Elba – Punti 0,5
- d) il possesso di handicap ai sensi della Legge 104/1992 - Punti 0,5

criteri a punteggio negativo

- e) per ogni diffida scritta (con riferimento agli ultimi 4 anni) - Punti – 1
- f) per ogni revoca (con riferimento agli ultimi 4 anni) - Punti – 3

per un punteggio massimo totale di punti 15. La graduatoria degli idonei, compresi i "riservisti", sarà trasmessa agli interessati a cura del competente ufficio comunale e avrà validità fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria relativa all'edizione successiva.

2. L'assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata esclusivamente nei giorni indicati nella comunicazione che verrà trasmessa ai soggetti inclusi nella graduatoria degli idonei, e avverrà mediante scelta da parte di ogni singolo soggetto con la priorità data dall'ordine stabilito nella graduatoria stessa. Il verbale appositamente redatto relativamente alla procedura di assegnazione degli spazi verrà trasmesso ai responsabili dei competenti uffici per il rilascio dell'eventuale concessione all'occupazione di suolo pubblico o di area demaniale marittima.
3. Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per rinuncia espressa dell'assegnatario o in caso di revoca, tutti gli espositori "scorreranno" di posto, nell'ordine in cui sono, verso le prime posizioni; gli ultimi posti così lasciati liberi si intendono automaticamente assegnati agli operatori "riservisti", nell'ordine di inserimento nell'apposita graduatoria degli idonei, salvo specifici accordi presi di volta in volta con gli operatori.
Gli operatori "riservisti" potranno altresì occupare gli spazi espositivi temporaneamente lasciati liberi dai titolari della relativa assegnazione, che non si siano presentati entro le 20:30.

Articolo 6

ONERI PER LA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione alla mostra mercato è subordinata alla corresponsione degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico o area demaniale marittima, salvo diverse indicazioni della Giunta Comunale, per l'intero periodo obbligatorio previsto per la mostra mercato (dal 16 giugno al 15 settembre). Qualora la manifestazione si effettui su area demaniale marittima, sarà dovuta anche la relativa TARI (Tassa Rifiuti).
2. Il mancato pagamento di quanto dovuto e comunicato a ciascun partecipante dai competenti uffici comunali, comporta l'esclusione dalla rassegna, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.

Articolo 7

NORME GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. La mostra mercato è gestita, dal punto di vista amministrativo e di controllo, dal Comune di Campo nell'Elba.
2. Ogni partecipante deve garantire la presenza durante tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione.
3. Durante la manifestazione gli artigiani devono occasionalmente dare dimostrazione delle loro attività eseguendo lavori in modo da incuriosire ed interessare i visitatori facendoli partecipi del processo creativo.
4. E' vietato l'utilizzo di attrezzature non rispondenti alle vigenti norme di sicurezza ed igiene.
5. Non sono in ogni caso ammessi espositori che vengono considerati non attinenti allo spirito della manifestazione.
6. Il Sindaco, a causa di sopraggiunti motivi di interesse pubblico, e per sicurezza pubblica o per eventi di interesse locale o sovracomunale e per occasioni particolari, può modificare o annullare la mostra mercato, disponendo, ove possibile, una diversa durata, calendario o collocazione.

Articolo 8

OBBLIGHI E DIVIETI DEI PARTECIPANTI

1. Gli operatori ammessi dovranno essere presenti personalmente sul posto, non essendo consentita la delega ad alcuno, neanche temporanea. E' consentita la presenza di un collaboratore, sempre contemporaneamente al titolare, le cui generalità dovranno essere fornite prima dell'avvio della manifestazione.
2. E' fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli proposti e ammessi.

3. E' vietato concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori e di assumere in carico merce per conto vendita di altri soggetti non autorizzati.
4. A richiesta degli organi di controllo deve essere data immediata dimostrazione pratica della lavorazione e realizzazione del prodotto oggetto dell'esposizione e vendita.
5. Sono vietate le attività già considerate non ammesse al precedente articolo 1, ancorché in forma gratuita.
6. I partecipanti non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o tra i banchi.
7. Il titolare di posteggio che non sarà presente alla mostra entro le ore 20:30, perderà per quel giorno il diritto al proprio posto.
8. E' fatto obbligo osservare gli orari stabiliti al precedente articolo 2, se non per eventi atmosferici avversi o in caso di comprovata necessità, da comunicare al personale della Polizia Municipale in servizio.
9. Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
10. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito e decoroso lo spazio occupato, averne cura anche sotto il profilo igienico- sanitario e nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica; al termine dell'occupazione lo spazio dovrà essere liberato da ogni tipo di rifiuto o ingombro.
11. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito ed ogni espositore è responsabile delle proprie opere e di eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti del materiale esposto.
12. Non potrà essere assegnato ed utilizzato più di un posteggio per ogni partecipante.
13. E' assolutamente vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni.
14. E' vietato tenere animali di qualsiasi genere in quanto possono turbare o impietosire gli avventori.
15. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita, che abbiano un'altezza dal suolo almeno di cm 50.
16. Non è ammesso un comportamento scorretto o contrario alle finalità della mostra mercato per manifestazioni di indisciplina tali da turbare il regolare svolgimento del mercato stesso.
17. La fornitura dell'energia elettrica è a carico dell'espositore e nell'aria espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente; i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati a regola d'arte e quindi in sicurezza, restando in capo agli espositori la responsabilità dei danni che possono derivarne. In caso di assenza di uno o più operatori, non è

ammesso lo spostamento dei banchi per assicurarsi la fornitura di energia elettrica: ciascun operatore dovrà autonomamente preoccuparsi affinché sia garantito il collegamento alla rete elettrica dello spazio assegnato.

Articolo 9

SCADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dello spazio espositivo, nonché la sua occupazione, cessano alla naturale scadenza della manifestazione, oppure per specifica dichiarazione di rinuncia del titolare.
2. E' prevista la revoca nei sotto elencati casi:
 - perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 3,
 - mancato utilizzo, nel corso della stessa edizione e senza giustificato motivo, del posto assegnato per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre giornate consecutive, nonché assenza seppur giustificata per più di 15 giorni anche non consecutivi, con riferimento al periodo di presenza obbligatoria di cui al precedente articolo 2,
 - dopo n.1 diffida verbale e n.2 (due) diffide in forma scritta, ricevute nel corso della stessa edizione per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, salvo accoglimento di eventuali scritti difensivi.

Articolo 10

PRESENZE

1. La Polizia Municipale, giornalmente, rileva le presenze dei partecipanti.
2. In caso di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse saranno presi specifici accordi tra gli espositori e gli agenti di polizia municipale.
3. Ai fini delle presenze viene disposto che l'abbandono anticipato del posteggio assegnato sarà considerata come assenza ingiustificata e quindi non accolta come presenza.
4. L'assenza per malattia o per ricovero ospedaliero o per motivi di comprovata forza maggiore debitamente documentata, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni, comporta il mantenimento dello spazio assegnato per l'edizione in corso. In tal caso viene giustificata l'assenza e non si procede all'eventuale revoca. In ogni caso l'operatore deve dichiarare di non aver frequentato altri mercati nel periodo interessato.
5. In caso di dichiarazione mendace, oltre alle disposizioni di legge, all'operatore vengono registrate le relative assenze dalla mostra mercato, con applicazione delle norme relative alla eventuale decadenza dell'assegnazione dello spazio assegnato.

Articolo 11

VIGILANZA

1. La disciplina ed il buon funzionamento della mostra mercato artigianale sono affidati al corpo della Polizia Municipale, che avrà cura di segnalare immediatamente al competente ufficio comunale ogni violazione al presente regolamento, compreso il limite delle assenze ammesso, onde permettere l'emissione dei competenti atti amministrativi.

Articolo 12

MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE STRAORDINARIA

1. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 2, in occasione di particolari festività o manifestazioni che comportino una notevole affluenza turistica, o comunque ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno, è autorizzato lo svolgimento di una edizione straordinaria della manifestazione, alla quale possono partecipare tutti coloro che hanno già ottenuto l'autorizzazione alla partecipazione all'ultima edizione ordinaria.
2. La zona di svolgimento, l'orario, il numero di spazi saranno stabiliti di volta in volta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 13

SANZIONI

1. La revoca conseguente alle n.3 diffide di cui al precedente articolo 9, è altresì punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e comporta la seguente sanzione accessoria: perdita delle presenze maturate nell'edizione in corso, per la quale il soggetto interessato verrà pertanto considerato assente.
2. All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge 689/1981.

Articolo 14

MESTIERI ARTISTICI DI STRADA

1. Il presente regolamento disciplina anche l'esercizio sul territorio del Comune di Campo nell'Elba dei *mestieri artistici di strada*, cioè le arti di strada finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico/espressivo, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano, ad

esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, truccatori.

2. L'attività dei mestieri artistici di strada è consentita esclusivamente:
 - **in Piazza Caponnetto**
 - **per n.3 operatori, con occupazione massima di mq 1**
 - **dal 1 giugno al 30 settembre** (obbligatorio dal 15 giugno al 15 settembre – facoltativo dal 1 al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre).
 - **dalle ore 21:00 alle ore 24:00**
 - **nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 21:00 alle ore 1:00.**salvo che tale area sia destinata temporaneamente ad eventi occasionali.
3. Possono partecipare coloro che realizzano opere del proprio ingegno a carattere creativo riguardanti, anche se non in modo esaustivo, la specificità delle categorie indicate al precedente comma 1, e che vendono le loro produzioni in modo del tutto occasionale e saltuario (art.4 comma 2 lettera h) del D. Lgs. 114/1998). Questi soggetti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 della Legge Regionale n.62/2018.
4. Le istanze per l'esercizio di tali attività (*modulo fac simile "Allegato 2"*), in regola con il bollo e complete dei dati anagrafici e soggettivi relativi allo svolgimento dell'attività, devono pervenire al Comune di Campo nell'Elba **entro il giorno 31 del mese di marzo** dell'anno di riferimento e devono contenere:
 - i documenti comprovanti il titolo di esercizio di cui al precedente comma 3;
 - la descrizione dei prodotti del materiale esposto ed il processo di realizzazione;
 - la documentazione fotografica della merce proposta.
5. Per tali mestieri si fa riferimento, in analogia e per quanto applicabile, a quanto stabilito ai precedenti articoli da 4 a 11, nonché all'art.13 del presente regolamento.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'esplicita accettazione da parte dell'espositore delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

MARCA DA BOLLO € 16,00

ALLEGATO 1

SEGNATURA PROTOCOLLO

AL
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

RICHIESTA PARTECIPAZIONE MOSTRA MERCATO SERALE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ in _____ n. _____

C.F. _____

Legale Rappresentante dell'impresa _____

con sede _____

contatto telefonico _____

indirizzo mail _____

CHIEDE

di partecipare alla Mostra Mercato Serale Edizione _____ (*indicare l'anno*)

E A TAL FINE DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art.76 del

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

(Art. 11 - Requisiti di onorabilità)

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale).

- di accettare la disciplina del vigente “Regolamento Comunale Mostra Mercato Serale”;
- di essere in possesso di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 (in tal caso allegare relativa certificazione).

Firma

Allegati:

- ✓ *documentazione fotografica dei prodotti artigianali*
- ✓ *documento di identità del sottoscritto*
- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo*
- documentazione attestante la disabilità*

MARCA DA BOLLO € 16,00

ALLEGATO 2

SEGNATURA PROTOCOLLO

AL
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

RICHIESTA ESERCIZIO ATTIVITA' MESTIERI ARTISTICI DI STRADA
(ex art.14 Regolamento Comunale Mostra Mercato Serale)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ in _____ n. _____

C.F. _____

Legale Rappresentante dell'impresa _____

con sede _____

contatto telefonico _____

indirizzo mail _____

CHIEDE

di poter svolgere l'attività di Mestiere Artistico di Strada per l'anno _____

E A TAL FINE DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art.76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

(Art. 11 - Requisiti di onorabilità)

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale).

- di accettare la disciplina dell'art.14 del vigente Regolamento Comunale Mostra Mercato Serale.
- di essere in possesso di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 (in tal caso allegare relativa certificazione).

Firma

Allegati:

- ✓ *documentazione fotografica dei prodotti artigianali*
- ✓ *documento di identità del sottoscritto*
- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo*
- documentazione attestante la disabilità*